

(N. 3020)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampati Nn. 2947 e 3226)

d'iniziativa dei Deputati ZAGARI, MORELLI, CAPPUGI, TITOMANLIO Vittoria, SABATINI, NUMEROSO, COLASANTO, LIGUORI

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Revisione della carriera del personale di vigilanza della scuola elementare

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto-legge 25 febbraio 1948, n. 264, è modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale 27 luglio 1950, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555:

| Grado | Qualifica | Posti |
|----------|----------------------|----------|
| VI | Ispettori scolastici | N. 281 |
| VII-VIII | Direttori didattici | » 2.121 |
| | | N. 2.402 |

Ai direttori didattici durante il periodo di prova è attribuito lo stipendio massimo del grado VIII.

Superato il periodo di prova sono promossi al grado VII. Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado VI.

Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado VII che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado.

Art. 2.

Il personale attualmente inquadrato nel grado VIII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VII secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel nuovo grado degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti con la detrazione di un anno.

A detto personale, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova, con la detrazione di un anno.

Il personale attualmente inquadrato nel grado VII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VI secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti

di cui agli articoli 27 e 32 dello statuto di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.